



20221/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

BANCA

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

Ud. 14/07/2015 - CC

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Aut. 20221

R.G.N. 25651/2013

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C.U. + C.I.

sul ricorso 25651-2013 proposto da:

BANCA

, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in , VIA presso lo studio dell'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato , giusta procura speciale per Notaio del 9/4/2013 in Licata - Rep. 105351;

AMV

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avvocato , rappresentata e difesa dagli avvocati

e , giusta procura in  
calce al controricorso;

elettivamente  
domiciliati in presso il Dott.  
rappresentati e difesi dall'avvocato  
giusta procura in calce al  
controricorso;

in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario  
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in , VIA , presso lo  
studio dell'avvocato rappresentata e  
difesa dall'avvocato giusta procura in calce al  
controricorso;

*- controricorrenti -*

*nonchè contro*

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 1383/2012 della CORTE D'APPELLO di  
PALERMO, depositata il 05/10/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
14/07/2015 dal Consigliere Dott.



sentenza (art. 360 n.4 cod.proc.civ.) la statuizione con la quale la Corte Territoriale ha ritenuto non sussistente il giudicato interno sull'esistenza del diritto di credito vantato dalla Banca;

che con il secondo motivo l'odierna ricorrente censura per violazione di norma di diritto (art. 2697 cod.civ.) le statuizioni con le quali la Corte d'Appello ha ritenuto che non integrasse la necessaria prova del credito della banca la produzione in giudizio di alcuni soltanto degli estratti conto relativi al periodo di vigenza del rapporto (mancando la parte relativa al periodo precedente al 1.1.1984), che la controparte non aveva peraltro contestato;

che con il terzo motivo l'odierna ricorrente censura per contraddittorietà ed illogicità la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha ritenuto superfluo procedere ad un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio (perchè, anche qualora venisse considerato l'interesse convenzionale in luogo di quello legale nella determinazione del saldo, si sarebbe comunque pervenuti ad un risultato attivo per i correntisti);

ritenuto che il primo motivo di ricorso sembra essere infondato, atteso che, alla luce dell'esame diretto degli atti richiesto nella specie dalla natura del vizio denunciato (cfr. Sez.U. n.226/2001; Cass. n.1099/2006), non sembra potersi individuare nella sentenza non definitiva del Tribunale di Sciacca del 5 luglio 2005 alcun accertamento dell'esistenza del credito vantato dalla Banca;

che anche il secondo motivo non sembra meritevole di accoglimento, atteso che, da un lato, la Corte distrettuale non pare essersi discostata da consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. n.21597/2013; 1842/2011; 23974/10) nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la

produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso di interesse, di determinare il credito stesso, ove sussistente; dall'altro, è principio pacifico quello secondo cui l'approvazione dell'estratto-conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali tra le parti; che il terzo motivo sembra essere inammissibile, sia perché, secondo il disposto dell'art.360 n.5 cod.proc.civ. (nel testo introdotto con D.L.n.83/12 conv.in L.n.134/12, applicabile alla impugnazione di una sentenza depositata nell'ottobre 2012) la mera illogicità o contraddittorietà della motivazione non integra più vizio denunciabile per cassazione; sia perché la scelta sul disporre o non un supplemento di consulenza d'ufficio rientra nell'ambito della valutazione discrezionale riservata al giudice di merito ed è quindi sottratta al controllo di legittimità di questa Corte ove, come appare nella specie, efficacemente sostenuta da motivazione;

per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivide i rilievi che precedono, essere rigettato. “

2. All'esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria dei resistenti e rileva che il ricorso risulta sottoscritto da avvocato non munito di procura speciale per il giudizio di cassazione, bensì di procura generale alle liti per Notar del 9.4.2013; che dunque risulta violato il disposto dell'art.365 cod.proc.civ. Ritiene pertanto che il ricorso stesso –prima ancora che infondato per le ragioni indicate nella relazione- deve dichiararsi inammissibile per l'assorbente motivo di rito, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in

*Amv*

favore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nonché della Società \_\_\_\_\_ in liquidazione coatta amministrativa, sussistendo giustificati motivi per compensarle tra la ricorrente e \_\_\_\_\_. Per gli altri intimati, che non hanno svolto difese in questo giudizio, non vi è luogo al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nonché della Società \_\_\_\_\_ in liquidazione coatta amministrativa, delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per il \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ in € 6.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge, e nella stessa misura per la Cooperativa \_\_\_\_\_ in l.c.a. Amv

Compensa le spese tra la ricorrente e \_\_\_\_\_

Da inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2015.

Il presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina GDDO  
*GDDO*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 8 OTT. 2015 .....



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina GDDO  
*GDDO*